Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 270

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 28 ottobre 1965 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Anno L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 48/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 270 DEL 28 OTTOBRE 1965:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 49: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Debito redimibile 5 % - 1954 per indennizzo beni italiani perduti all'estero per effetto del trattato di pace (legge 29 ottobre 1954, n. 1050). Parte prima: Serie sorteggiata per l'ammortamento nella settima estrazione dell'11 ottobre 1965. — Parte seconda: Serie sorteggiate per l'ammortamento negli anni precedenti.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1965, n. 1160.

Autorizzazione all'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, con sede in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 1160. Decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, con sede in Roma, viene autorizzato ad acquistare per il prezzo complessivo di L. 180.000.000 (centottantamilioni) la porzione di un immobile, sito in Palermo, tra le vie Mariano Stabile, Gabriele Bonomo e Francesco Crispi, di proprietà dell'impresa Salvatore Amoroso, con sede in Palermo, via Catania, 88.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1965
Atti del Governo, registro n. 197, *foglio n.* 99. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1965, n. 1161.

Riconoscimento della personalità giuridica del « Monastero di Santa Scolastica dell'Ordine di San Benedetto », in Buggiano (Pistoia).

N. 1161. Decreto del Presidente dalle Repubblica 27 settembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del « Monastero di Santa Scolastica dell'Ordine di San Benedetto », in Buggiano (Pistoia).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1965
Atti del Governo, registro n. 197, *foglio n.* 112. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1965, n. 1162.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Lorenzo, nel comune di Jesi (Ancona).

N. 1162. Decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Lorenzo, sita in località Mazzangrugno del comune di Jesi (Ancona).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1965
Atti del Governo, registro n. 197, *foglio n.* 111. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1965, n. 1163.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale « Beata Maria Vergine Annunziata », nel comune di Colbordolo (Pesaro e Urbino).

N. 1163. Decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale « Beata Maria Vergine Annunziata », sita in località Morciola del comune di Colbordolo (Pesaro e Urbino).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1965
Atti del Governo, registro n. 197, *foglio n.* 110. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1965.

Revoca dalla nomina di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, in data 27 marzo 1965, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1965, registro n. 13, foglio n. 316, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica numero 136 del 3 giugno 1965, con il quale il dott. Gian Pietro Nattino fu nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Genova;

Vista la dichiarazione in data 21 giugno 1965, con la quale il dott. Gian Pietro Nattino, rinuncia alla nomina ad agente di cambio presso la Borsa valori di Genova;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

E' revocata la nomina ad agente di cambio presso la Borsa valori di Genova del dott. Gian Pietro Nattino, che ha dichiarato di rinunciare alla nomina stessa.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato ad Antagnod, addì 29 agosto 1965

SARAGAT

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *settembre* 1965
Registro n. 24 *Tesoro, foglio n.* 157. — BENNATI

(7797)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1965.

Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici per il quadriennio 7 ottobre 1965-6 ottobre 1969.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 27 marzo 1952, n. 208, recante modificazioni alla legge 18 ottobre 1942, n. 1408, in materia di assistenza al personale postelegrafonico;

Visto l'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542, concernente il riordinamento strutturale e funzionale dell'Istituto postelegrafonici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 19 dello stesso mese, registro n. 58 Ufficio riscontro poste, foglio n. 324, relativo alla costituzione per il quadriennio 10 dicembre 1960-9 dicembre 1964, del Consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici e successive modificazioni;

Considerata la necessità per l'intervenuta scadenza del periodo di carica, di provvedere alla costituzione, per un altro quadriennio, del sopracitato Consiglio di amministrazione;

Viste le designazioni effettuate dal Consiglio di Stato, dal Ministero del tesoro e dall'Avvocatura generale dello Stato;

Viste le terne proposte dalle organizzazioni sindacali;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Articolo unico.

Con effetto dalla data del presente decreto e per la durata di un quadriennio, il Consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici è composto come segue:

Presidente:
Ferrari Argento, direttore di ufficio locale p. t. di gruppo *A*.

Membri:
Bernabei dott. Gilberto, consigliere di Stato;
Ponsiglione dott. Aurelio, direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni;
D'Avanzo dott. Walter, ispettore generale del Ministero del tesoro;
Masi avv. Luigi, sostituto avvocato generale dello Stato.

Membri (in rappresentanza del personale di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656):
Tappi Guerrino, ufficiale di 1ª classe di ufficio locale;
Nieddu Giovanni Maria, direttore di ufficio locale p. t. di gruppo *C*;
Moroni Nicola, direttore di ufficio locale p. t. di gruppo *D*;
Sarti Avaldo, direttore di ufficio locale p. t. di gruppo *C*.

Membri (in rappresentanza del personale di ruolo e non di ruolo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni):
Schiezzari Umberto, capo ufficio superiore p. t.;
Giovine Rosario, vice segretario p. t.;
Bonavoglia Aldo, capo ufficio principale p. t.;
Castorina Pietro, capo tecnico di 1ª classe nella Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1965

SARAGAT

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1965
Registro n. 74 Uff. risc. poste e telec., foglio n. 100 — ANSALONE

(7768)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1965.

Revoca dell'autorizzazione concessa alla Cassa di risparmio di Ferrara per l'esercizio di un Magazzino generale.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 agosto 1956, con il quale la Cassa di risparmio di Ferrara fu autorizzata ad esercitare in Ferrara un Magazzino generale per il deposito di merci varie, estere, nazionali e nazionalizzate;

Vista la dichiarazione in data 19 maggio 1965 con la quale la Cassa di risparmio di Ferrara ha rinunciato all'esercizio del predetto Magazzino generale;

Decreta:

Articolo unico.

E' revocata l'autorizzazione concessa alla Cassa di risparmio di Ferrara per l'esercizio in Ferrara del Magazzino generale, di cui al decreto ministeriale 29 agosto 1956, indicato nelle premesse.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Ferrara è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 settembre 1965

p. *Il Ministro per l'industria e il commercio*
SCARLATO

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

(7709)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1965.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Parma, con sede in Parma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Parma, approvato con decreto ministeriale del 5 gennaio 1950, modificato con decreti ministeriali del 5 dicembre 1953 e del 5 gennaio 1959;

Visto il decreto ministeriale del 2 gennaio 1959, con il quale il gr. uff. Francesco Borri ed il gr. uff. rag. Nino Medioli vennero confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Parma;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1961, con il quale l'avv. Ferdinando Colombi Guidotti venne nominato vice presidente della Cassa medesima a seguito del decesso del menzionato gr. uff. rag. Nino Medioli;

Considerato che i predetti nominativi sono scaduti di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'avv. Franco Aimi ed il sig. Bruno Salsi sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Parma, con sede in Parma, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1965

Il Ministro: COLOMBO

(8128)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1965.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Piacenza ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1966.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1966 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Piacenza;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52 lettera c) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Piacenza è autorizzata ad esigere per l'anno 1966 è stabilita nella misura di lire 2%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1966 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Piacenza sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 12 ottobre 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(7847)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1965.

Autorizzazione alla S.p.A. « Compagnia centrale di assicurazioni », con sede in Milano, ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami: automobili, furti, incendio, infortuni, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti del 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della « Compagnia centrale di assicurazioni » S. p. A., con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami: automobili, furti, incendio, infortuni, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi;

Viste le tariffe, le condizioni generali di polizza ed in particolare le condizioni di esercizio cui l'impresa intende attenersi, come risultano dalla documentazione presentata a corredo della predetta domanda;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La S. p. A. « Compagnia centrale di assicurazioni », con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni contro i danni nei rami: automobili, furti, incendio, infortuni, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi.

Roma, addì 12 ottobre 1965

Il Ministro: LAMI STARNUTI

(7758)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1965.

Concessione di autonomie funzionali alla Società « Italsider Alti Forni e Acciaierie Riunite Ilva e Cornigliano » S.p.A. con sede in Genova, per lo stabilimento siderurgico di Trieste-Servola.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 110 del Codice della navigazione;

Vista la domanda in data 10 aprile 1964 della « Italsider Alti Forni e Acciaierie Riunite Ilva e Cornigliano » S. p. A. con sede in Genova, intesa ad ottenere la dispensa prevista dall'ultimo comma del citato articolo 110 per le operazioni portuali riguardanti le merci e i materiali di sua pertinenza, che si svolgono sulla banchina in uso esclusivo di essa Società e che si svolgeranno su altra banchina recentemente costruita a sua cura e spese presso lo stabilimento siderurgico di Trieste-Servola, operazioni che interessano la sua attività industriale;

Riconosciute fondate le ragioni rappresentate dalla Società « Italsider » per quanto concerne le speciali esigenze tecniche e funzionali del ciclo di produzione da essa realizzato, le quali comportano una organizzazione unitaria del complesso dei servizi sia a bordo che a terra;

Ritenuto, altresì, che, a favore dell'accoglimento della domanda, sussistono ragioni di pubblico generale interesse, connesse allo sviluppo della nostra siderurgia, industria base, ed alla necessità di porre tale industria su un piano di competitività nei confronti della concorrenza internazionale, nel quadro della programmazione economica e, in particolare, ai fini dello sviluppo delle attività produttive della zona di Trieste;

Decreta:

Articolo unico.

E' concessa alla Società « Italsider Alti Forni e Acciaierie Riunite Ilva e Cornigliano » S. p. A. con sede in Genova, la facoltà di servizi, a bordo delle navi e a terra, di personale alle proprie dirette dipendenze per la esecuzione di tutte le operazioni portuali di cui al l'art. 108 del Codice della navigazione, che si svolgono o si svolgeranno presso il suo stabilimento siderurgico di Trieste-Servola sulla banchina attualmente esistente in uso esclusivo di detta Società e sulla nuova banchina recentemente da essa costruita nella stessa zona e che interessano la sua attività industriale, secondo le modalità tecniche indicate nella domanda citata nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1965

Il Ministro: SPAGNOLLI

(8002)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1965.

Concessione di autonomie funzionali alla Società « Cementir » - Cementerie del Tirreno - con sede in Roma, per il pontile industriale nel porto di Taranto.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 110 del Codice della navigazione;

Vista la domanda, in data 29 luglio 1964, della « Cementir » Cementerie del Tirreno - S. p. A. con sede in Roma, intesa ad ottenere la dispensa prevista dal citato art. 110 ultimo comma per le operazioni portuali relative alla propria attività produttiva da effettuarsi al pontile della stessa Società costruito nel nuovo porto industriale di Taranto;

Riconosciute fondate le ragioni rappresentate dalla predetta Società in merito alle particolari esigenze tecniche e funzionali del ciclo di produzione di quel complesso industriale, le quali comportano una organizzazione unitaria dei servizi sia a bordo che a terra;

Ritenuto, altresì, che a favore dell'accoglimento della domanda sussistono ragioni di pubblico generale interesse, connesse allo sviluppo dell'attività cemento-siderurgica nazionale, industria base, ed alla necessità di porre tale industria su un piano di competitività nei confronti della concorrenza internazionale, nel quadro della programmazione economica e, in particolare, ai fini dell'attuazione della politica di insediamento di industrie primarie nel Mezzogiorno;

Decreta:

Articolo unico.

Alla « Cementir » - Cementerie del Tirreno - S. p. A. con sede in Roma è concessa la facoltà di servirsi di proprio personale per la esecuzione delle operazioni portuali di cui all'art. 108 del Codice della navigazione, da effettuarsi al pontile costruito dalla stessa Società nel porto industriale di Taranto e che interessano il suo ciclo di produzione, secondo le modalità tecniche indicate nella domanda citata nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1965

Il Ministro: SPAGNOLLI

(8003)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1965.

Concessione di autonomie funzionali alla Società « Sarda Industrie Resine », con sede in Sassari, per il costruendo pontile in Porto Torres.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 110 del Codice della navigazione;

Vista la domanda in data 8 maggio 1964 della Società « Sarda Industrie Resine », con sede in Sassari, capo gruppo delle Società consociate « Alchisarda », « O.P.T. », « Stiral », « Sardar », « E.T.B. » e altre, intesa ad ottenere la dispensa prevista dall'ultimo comma del citato art. 110 per le operazioni portuali che si svolgeranno sul pontile di cui la Società stessa ha iniziato la costruzione, con propri mezzi finanziari, sulla costa prospiciente la zona industriale di Porto Torres, al servizio di un importante centro petrolchimico;

Riconosciute fondate le ragioni rappresentate dalla predetta Società in merito alle particolari esigenze tecniche e funzionali del ciclo di produzione di quel complesso industriale, le quali comportano una organizzazione unitaria dei servizi sia a bordo che a terra;

Ritenuto, altresì, che a favore dell'accoglimento della domanda sussistono ragioni di pubblico generale interesse, connesse allo sviluppo della nostra attività petrolchimica, industria base, ed alla necessità di porre tale industria su un piano di competitività nei confronti della concorrenza internazionale, nel quadro della programmazione economica e, in particolare, ai fini dell'attuazione del piano di rinascita della Sardegna;

Decreta:

Articolo unico.

E' concessa alla Società « Sarda Industria Resine », con sede in Sassari, capo gruppo delle Società consociate « Alchisarda », « O.P.T. », « Stiral », « Sardar », « E.T.B. » e altre, la facoltà di servizi, a bordo e a terra, di personale alle proprie dirette dipendenze per la esecuzione di tutte le operazioni portuali di cui all'art. 108 del Codice della navigazione che verranno effettuate al pontile che la predetta Società ha in corso di costruzione sulla costa antistante la zona industriale di Porto Torres e che riguarderanno le merci e i materiali interessanti il ciclo produttivo di tutti gli impianti industriali del gruppo, secondo le condizioni tecniche indicate nella domanda citata nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1965

Il Ministro: SPAGNOLLI

(8004)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 11 ottobre 1965.
Proroga della gestione commissariale del comune di Torremaggiore.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica del 21 luglio 1965, venne sciolto il Consiglio comunale di Torremaggiore e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune il dott. Francesco Ninno, ragioniere dell'Amministrazione civile dell'interno.

Ai sensi del primo comma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, si sarebbe dovuto procedere a nuove elezioni entro il termine di tre mesi.

La convocazione dei comizi non si è però resa possibile, in quanto il commissario, appena insediatosi, ha dovuto innanzitutto provvedere all'approntamento ed adozione del bilancio 1965 e solo successivamente ha potuto iniziare il lavoro di riordinamento e definizione delle pratiche di ordinaria e straordinaria amministrazione che numerose pendevano, a seguito della prolungata stasi amministrativa di quel Comune, stasi che si trascinava fin dal novembre 1964.

Per tali considerazioni ed anche per la circostanza che tale assestamento amministrativo è in fase di eleborato espletamento, si rende necessario, in conformità del disposto del secondo comma del sopracitato art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale del 1915, prorogare la gestione straordinaria fino alla rinnovazione del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 15 giugno 1960, n. 570.

A tanto si è provveduto con decreto in data odierna.

Foggia, addì 11 ottobre 1965

Il prefetto: ZAPPIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, in data 21 luglio 1965, con il quale venne sciolto il Consiglio comunale di Torremaggiore e fu nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione dell'Ente il dott. Francesco Ninno, ragioniere dell'Amministrazione civile dell'interno;

Considerato che, il 21 ottobre verrà a scadere il termine di mesi tre, stabilito dal primo comma dell'articolo 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, per cui si rende indispensabile — ai sensi del secondo comma della citata disposizione legislativa — prorogare la gestione straordinaria, onde consentire che siano effettuate le elezioni, non ancora indette;

Visto l'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e l'art. 30 del testo unico 15 giugno 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale straordinaria del comune di Torremaggiore, affidata al dott. Francesco Ninno, è prorogata, con decorrenza 21 ottobre 1965, fino all'insediamento degli organi elettivi ordinari del Comune medesimo.

Foggia, addì 11 ottobre 1965

Il prefetto: ZAPPIA

(7695)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1965:

Albertario Francesco, notaio nel comune di Tusa, distretto notarile di Messina, è trasferito nel comune di Casorate Primo, distretto notarile di Pavia.

De Veszelka Italo, notaio residente nel comune di Paesana, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Grezzana, distretto notarile di Verona.

Amicarelli Alfonso, notaio residente nel comune di Montesilvano, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Pescara, stesso distretto.

(7766)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Errate-corrige

Nel decreto ministeriale 8 settembre 1965 « Delimitazione delle zone, in provincia di Reggio Calabria, nelle quali ricadono *le aziende agricole danneggiate* da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 settembre 1965, n. 232, dove è scritto « comune di Caulonia, per le località ... Calamendri ... » deve leggersi « comune di Caulonia, per le località ... Calamandri ... ».

(7859)

Nel decreto ministeriale 8 settembre 1965 « Delimitazione delle zone, in provincia di Sassari, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 settembre 1965, n. 232, nel dispositivo, dove è scritto « Per la provincia di Sassari si delimitano a' sensi dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 729 ... » deve leggersi « Per la provincia di Sassari si delimitano a' sensi dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739 ... ».

(7861)

Nel decreto ministeriale 8 settembre 1965 « Delimitazione delle zone, in provincia di Salerno, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 settembre 1965, n. 232, dove è scritto « comune di Campagna, per le località Romandola Galdo ... » deve leggersi « comune di Campagna, per le località Romandola, Galdo ... »; dove è scritto « comune di Eboli, per le località ... Ponte Bartieri ... » deve leggersi « comune di Eboli, per le località ... Ponte Barbieri ... »; dove è scritto « comune di Nocera Inferiore, per le località ... Casella ... » deve leggersi « comune di Nocera Inferiore, per le località ... Casolla ... »; dove è scritto « comune di Sicignano degli Alburni, per le località ... Arme ... » deve leggersi « comune di Sicignano degli Alburni, per le località ... Armo ... ».

(7860)

Nel decreto ministeriale 8 settembre 1965 « Delimitazione delle zone, in provincia di Savona, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 settembre 1965, n. 232, dove è scritto « Per la provincia di Savona si delimitano a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 729 ... » deve leggersi « Per la provincia di Savona si delimitano a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739 ... ».

(7862)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabelle dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dall'8 febbraio 1965 al 14 febbraio 1965

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto, validi l'8 febbraio 1965

Numero		Denominazione delle merci	Importazioni da:					
della Tariffa	della Statistica		Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	ex 02	I. siero di latte	2.173	2.927	1.232	2.173	4.167	5.780
	ex 05	II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	ex .01 ex 02	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	38.792	35.810	29.669	38.792	32.369 (*c*)	48.313
		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	ex 02	1. inferiore o uguale all'1,5 %	8.801	12.204	7.223	8.801	5.040 (*c*)	15.345
	ex 02	2. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	12.046	10.904	4.548	12.046	5.970 (*c*)	20.583
	ex 02	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	13.881	10.899	4.758	13.881	7.458 (*c*)	23.938
	ex 02	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	16.083	10.893	5.010	16.083	9.243 (*c*)	27.964
	ex 02	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	17.184	10.890	5.136	17.184	10.136 (*c*)	29.977
	ex 01 ex 02	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	18.285	10.887	5.262	18.285	11.029 (*c*)	31.990
	ex 01	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	23.056	10.874	5.808	23.056	14.898 (*c*)	40.713
	ex 01	8. superiore al 43 %	33.332	10.846	6.984	33.332	23.231 (*c*)	59.501
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	ex 02	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	10.171	9.029	2.673	10.171	4.095 (*c*)	16.833
	ex 02	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	12.006	9.024	2.883	12.006	5.583 (*c*)	20.188
	ex 02	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	14.208	9.018	3.135	14.208	7.368 (*c*)	24.214
	ex 02	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	15.309	9.015	3.261	15.3 9	8.261 (*c*)	26.227
	ex 01 ex 02	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	16.410	9.012	3.387	16.410	9.154 (*c*)	28.240
	ex 01	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	21.181	8.999	3.933	21.181	13.023 (*c*)	36.963
	ex 01	7. superiore al 43 %	31.457	8.971	5.109	31.457	21.356 (*c*)	55.751

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	ex 02	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*d*)	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	ex 02	2. altri	6.926	10 329	5.348	6.926	3.165 (*c*)	11.595
	ex 05	c. latte condensato e altri	12.581	18.528	9.673	16.440	13.391	23.569
		B. con aggiunta di zuccheri:						
	ex 06 ex 07 ex 08	I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno	38.792	35.810	29.669	38.792	32.369 (*c*)	48.313
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, avente tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	ex 07	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	10.171 (*f*)	9.029 (*f*)	2.673 (*f*)	10.171 (*f*)	4.095 (*c*) (*f*)	16.833 (*f*)
	ex 07	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	12.006 (*f*)	9.024 (*f*)	2.883 (*f*)	12.006 (*f*)	5.583 (*c*) (*f*)	20.188 (*f*)
	ex 07	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	14.208 (*f*)	9.018 (*f*)	3.135 (*f*)	14.208 (*f*)	7.368 (*c*) (*f*)	24.214 (*f*)
	ex 07	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	15.309 (*f*)	9.015 (*f*)	3.261 (*f*)	15.309 (*f*)	8.261 (*c*) (*f*)	26.227 (*f*)
	ex 06 ex 07	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	16.410 (*f*)	9.012 (*f*)	3.387 (*f*)	16.410 (*f*)	9.154 (*c*) (*f*)	28.240 (*f*)
	ex 06	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	21.181 (*f*)	8.999 (*f*)	3.933 (*f*)	21.181 (*f*)	13.023 (*c*) (*f*)	36.963 (*f*)
	ex 06	7. superiore al 43 %	31.457 (*f*)	8.971 (*f*)	5.109 (*f*)	31.457 (*f*)	21.356 (*c*) (*f*)	55.751 (*f*)
	ex 07	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*)	6.926 (*f*)	10.329 (*f*)	5.348 (*f*)	6.926 (*f*)	3.165 (*c*) (*f*)	11.595 (*f*)
	08	c. latte condensato e altri	9.464	7.789	7.994	9.464	17.837	30.186
04.03		Burro (*a*):						
	ex 00	A. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*d*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	1.130 (*c*) (*h*)	35.058 (*h*)
	ex 00	B. altro (*g*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	1.130 (*c*) (*h*)	35.454 (*h*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
	26	A. formaggi dei tipi Emmental, Gruyère e Sbrinz, in forme (mole), con almeno quattro mesi di maturazione, aventi tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, e di valore uguale o superiore a 95 U. C. per 100 kg (*d*)	1.319	zero	zero	1.319	zero	9.375
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*d*)	esente	esente	esente	esente	esente	12% sul valore
	ex 12	C. formaggio di tipo Cheddar, in forme intere, di valore uguale o superiore a 62 U.C. per 100 kg	zero	zero	zero	zero	zero	23% sul valore
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	ex 12	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	10.367
	02 ex 04	II. Gorgonzola ed altri	10.503	4.748	zero	10.503	zero	10.367

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
	07 08 ex 12	I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa . . .	esente	esente	esente	esente	esente	19 985
	ex 05	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz . . .	1.319	zero	zero	1.319	zero	11 360
	ex 12	III. Cheddar, Chester	zero	zero	zero	zero	zero	12.395
	06 09 ex 12	IV. Gouda, Samsoe, Svecia, Danbo, Edam, Elbo, Maribo, Fontina, Fontal, Provolone, Caciocavallo, Ragusano, Leidse, Friese nagel- e kanterkaas, Herrgard, Comté, Cantal, Asiago, Montasio, Pressato, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o uguale al 62 % in peso della materia non grassa	13.105	18.559	zero	13.105	12 953 (c)	33 268
	ex 05	V. Tilsit (Havarti)	14.020	17.272	666	14.020	13.588 (c)	26.861
	ex 12	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa	8.484	11.313	zero	8.484	5.255 (c)	17.918
	ex 04	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblechon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Käse, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore in acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa	1.525	zero	zero	1.525	zero	15 153
	17 20 23	VIII. latticini ed altri	zero	zero	zero	zero	zero	21.583
	13 16	F. formaggi fusi	9.823	15.190	4.375	11.989	13.007 (c)	31.362
17.02-A	01	Lattosio e sciroppo di lattosio (a)	7.540	5.222	2.742	7.540	8.070	13.042

(a) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile, in tal modo, provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

All'importazione di prodotti rientranti nella voce di tariffa n. 21.07 (Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove), aventi tenore in peso superiore al 33 % di materie grasse provenienti dal latte, si riscuote, in aggiunta al dazio doganale previsto in tariffa per tali prodotti, un prelievo addizionale pari, per ogni 100 chilogrammi di prodotto:

— per le provenienze comunitarie, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro e l'ammontare del dazio doganale applicabile alla stessa quantità di merce;

— per le provenienze da Paesi terzi, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro fabbricato a base di crema dolce (voce n. 04.03-B) e l'ammontare del dazio doganale applicabile alla stessa quantità di merce.

(b) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunte in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(c) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. DD/4 nel quale risulti:

— nel quadro *A* l'indicazione dell'Italia come Paese di destinazione;

— nel quadro *B* il visto dell'Autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto della esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(d) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(e) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(f) Il prelievo nella misura indicata rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U.C. per quintale di prodotto.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà, pertanto, calcolato con la seguente formula: Prelievo $= Pb \times \frac{Cl}{100} + 3{,}125$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della tabella;

— Cl il peso in chilogrammi dei componenti in latte per 100 chilogrammi di prodotto;

— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 Unità di conto.

(g) Compreso il burro fuso.

(h) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 6.250 per quintale.

Prelievi in lire italiane per quintale netto, validi dal 9 febbraio 1965 al 14 febbraio 1965

Numero		Denominazione delle merci	Importazioni da:					
della Tariffa	della Statistica		Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	ex 02	I. siero di latte	2.173	2.927	1.232	2.173	4.167	5.780
	ex 05	II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o men :						
	ex 01 ex 02	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	38.792	35.810	29.669	38.792	32.369 (*c*)	48.313
		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	ex 02	1. inferiore o uguale all'1,5 % . . .	8.801	12.204	7.223	8.801	5.040 (*c*)	15.345
	ex 02	2. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	12.046	10.904	4.548	12.046	5.970 (*c*)	20.583
	ex 02	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	13.881	10.899	4.758	13.881	7.458 (*c*)	23.938
	ex 02	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	16.083	10.893	5.010	16.083	9.243 (*c*)	27.964
	ex 02	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	17.184	10.890	5.136	17.184	10.136 (*c*)	29.977
	ex 01 ex 02	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	18.285	10.887	5.262	18.285	11.029 (*c*)	31.990
	ex 01	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	23.056	10.874	5.808	23.056	14.898 (*c*)	40.713
	ex 01	8. superiore al 43 %	33.332	10.846	6.984	33.332	23.231 (*c*)	59.501
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	ex 02	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	10.171	9.029	2.673	10.171	4.095 (*c*)	16.833
	ex 02	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	12.006	9.024	2.883	12.006	5.583 (*c*)	20.188
	ex 02	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	14.208	9.018	3.135	14.208	7.368 (*c*)	24.214
	ex 02	4. superiore al 2 % e inferiore o uguale al 27 %	15.309	9.015	3.261	15.309	8.261 (*c*)	26.227
	ex 01 ex 02	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	16.410	9.012	3.387	16.410	9.154 (*c*)	28.240
	ex 01	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	21.181	8.999	3.933	21.181	13.023 (*c*)	36.963
	ex 01	7. superiore al 43 %	31.457	8.971	5.109	31.457	21.356 (*c*)	55.751
		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	ex 02	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*d*)	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	ex 02	2. altri	6.926	10.329	5.348	6.926	3.165 (*c*)	11.595
	ex 05	c. latte condensato e altri	12.581	18.528	9.673	16.440	15.637	23.569

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		B. con aggiunta di zuccheri:						
	ex 06 ex 07 ex 08	I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno	38.792	35.810	29.669	38.792	32.369 (*c*)	48.313
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, avente tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	ex 07	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	10.171 (*f*)	9.029 (*f*)	2.673 (*f*)	10.171 (*f*)	4.095 (*c*) (*f*)	16.833 (*f*)
	ex 07	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	12.006 (*f*)	9.024 (*f*)	2.883 (*f*)	12.006 (*f*)	5.583 (*c*) (*f*)	20.188 (*f*)
	ex 07	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	14.203 (*f*)	9.018 (*f*)	3.135 (*f*)	14.208 (*f*)	7.368 (*c*) (*f*)	24.214 (*f*)
	ex 07	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	15.309 (*f*)	9.015 (*f*)	3.261 (*f*)	15.309 (*f*)	8.261 (*c*) (*f*)	26.227 (*f*)
	ex 06 ex 07	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	16.410 (*f*)	9.012 (*f*)	3.387 (*f*)	16.410 (*f*)	9.154 (*c*) (*f*)	28.240 (*f*)
	ex 06	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	21.181 (*f*)	8.999 (*f*)	3.933 (*f*)	21.181 (*f*)	13.023 (*c*) (*f*)	36.963 (*f*)
	ex 06	7. superiore al 43 %	31.457 (*f*)	8.971 (*f*)	5.109 (*f*)	31.457 (*f*)	21.356 (*c*) (*f*)	55.751 (*f*)
	ex 07	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*)	6.926 (*f*)	10.329 (*f*)	5.348 (*f*)	6.926 (*f*)	3.165 (*c*) (*f*)	11.595 (*f*)
	08	c. latte condensato e altri	9.464	7.789	7.994	9.464	17.837	30.186
04.03		Burro (*a*):						
	ex 00	A. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*d*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	1.130 (*c*) (*h*)	35.058 (*h*)
	ex 00	B. altro (*g*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	1.130 (*c*) (*h*)	35.454 (*h*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
	26	A. formaggi dei tipi Emmental, Gruyère e Sbrinz, in forme (mole), con almeno quattro mesi di maturazione, aventi tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, e di valore uguale o superiore a 95 U. C. per 100 kg (*d*)	1.319	zero	zero	1.319	zero	9.375
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*d*)	esente	esente	esente	esente	esente	12% sul valore
	ex 12	C. formaggio di tipo Cheddar, in forme intere, di valore uguale o superiore a 62 U.C. per 100 kg	zero	zero	zero	zero	zero	23% sul valore
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	ex 12	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	10.367
	02 ex 04	II. Gorgonzola ed altri	10.503	4.748	zero	10.503	zero	10.367
		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
	07 08 ex 12	I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa . .	esente	esente	esente	esente	esente	19.985

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)	ex 05	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz . . .	1.319	zero	zero	1.319	zero	11.360
	ex 12	III. Cheddar, Chester	zero	zero	zero	zero	zero	12.395
	06 09 ex 12	IV. Gouda, Samsoe, Svecia, Danbo, Edam, Elbo, Maribo, Fontina, Fontal, Provolone, Caciocavallo, Ragusano, Leidse, Friese nagel- e kanterkaas, Herrgard, Comté, Cantal, Asiago, Montasio, Pressato, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o uguale al 62 % in peso della matèria non grassa	13.105	18.559	zero	13.105	12.953 (c)	33.268
	ex 05	V. Tilsit (Havarti)	14.020	17.272	666	14.020	13.588 (c)	26.861
	ex 12	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa . .	8.484	11.313	zero	8.484	5.255 (c)	17.918
	ex 04	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Käse, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore in acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa	1.525	zero	zero	1.525	zero	15.153
	17 20 23	VIII. latticini ed altri	zero	zero	zero	zero	zero	21.583
	13 16	F. formaggi fusi	9.823	15.190	4.375	11.989	13.007 (c)	31.362
17.02-A	01	Lattosio e sciroppo di lattosio (a)	7.540	5.222	2.742	7.540	8.070	13.042

(a) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile, in tal modo, provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

All'importazione di prodotti rientranti nella voce di tariffa n. 21.07 (Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove), aventi tenore in peso superiore al 33 % di materie grasse provenienti dal latte, si riscuote, in aggiunta al dazio doganale previsto in tariffa per tali prodotti, un prelievo addizionale pari, per ogni 100 chilogrammi di prodotto:

— per le provenienze comunitarie, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro e l'ammontare del dazio doganale applicabile alla stessa quantità di merce;

— per le provenienze da Paesi terzi, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro fabbricato a base di crema dolce (voce n. 04.03-B) e l'ammontare del dazio applicabile alla stessa quantità di merce.

(b) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunte in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(c) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. DD/4 nel quale risulti:

— nel quadro *A* l'indicazione dell'Italia come Paese di destinazione;

— nel quadro *B* il visto dell'Autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto della esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(d) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(e) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(f) Il prelievo nella misura indicata rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U.C. per quintale di prodotto.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà, pertanto, calcolato con la seguente formula: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della tabella,

— Cl il peso in chilogrammi dei componenti in latte per 100 chilogrammi di prodotto;

— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 Unità di conto.

(g) Compreso il burro fuso.

(h) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 6.250 per quintale.

(6894)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Messina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 21 ottobre 1965, la provincia di Messina viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.910.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8089)

Autorizzazione al comune di Pietrabbondante ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1965, il comune di Pietrabbondante (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaiò 1945, n. 51.

(7892)

Autorizzazione al comune di Monteroduni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1965, il comune di Monteroduni (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7893)

Autorizzazione al comune di Mirabello Sannitico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1965, il comune di Mirabello Sannitico (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7895)

Autorizzazione al comune di Lucito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1965, il comune di Lucito (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7896)

Autorizzazione al comune di Cantalupo nel Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1965, il comune di Cantalupo nel Sannio (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.845.435, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7897)

Autorizzazione al comune di Campodipietra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1965, il comune di Campodipietra (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.359.730, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7898)

Autorizzazione al comune di Grumento Nova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1965, il comune di Grumento Nova (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7899)

Autorizzazione al comune di Sapri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1965, il comune di Sapri (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7900)

Autorizzazione al comune di Rofrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1965, il comune di Rofrano (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.495.801, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7901)

Autorizzazione al comune di Bellosguardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1965, il comune di Bellosguardo (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.173.750, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7902)

Autorizzazione al comune di Castelluccio Superiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1965, il comune di Castelluccio Superiore (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.271.095, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7903)

Autorizzazione al comune di Pignola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1965, il comune di Pignola (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.159.635, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7904)

Autorizzazione al comune di Arcevia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1965, il comune di Arcevia (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 97.011.655, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7983)

Autorizzazione al comune di Ariccia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1965, il comune di Ariccia (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.398.346, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7984)

Autorizzazione al comune di Poggio Bustone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1965, il comune di Poggio Bustone (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.049.335, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7985)

Autorizzazione al comune di Borgo a Mozzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1965, il comune di Borgo a Mozzano (Lucca), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.174.100, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7986)

Autorizzazione al comune di Serravalle Pistoiese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1965, il comune di Serravalle Pistoiese (Pistoia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.556.265, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7987)

Autorizzazione al comune di Mulazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1965, il comune di Mulazzo (Massa Carrara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20 203 665, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7988)

Autorizzazione al comune di Sonnino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1965, il comune di Sonnino (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.654 260, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7989)

Autorizzazione al comune di Campodimele ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1965, il comune di Campodimele (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.001.080, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7990)

Autorizzazione al comune di Sabaudia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1965, il comune di Sabaudia (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.336.765, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7991)

Autorizzazione al comune di San Casciano in Val di Pesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1965, il comune di San Casciano in Val di Pesa (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.652.780, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7992)

Autorizzazione al comune di Moresco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1965, il comune di Moresco (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.625.380, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7993)

Autorizzazione al comune di Castel di Lama ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1965, il comune di Castel di Lama (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.176.385, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7994)

Autorizzazione al comune di Monterado ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1965, il comune di Monterado (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.622.820, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7995)

Autorizzazione al comune di Camerata Picena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1965, il comune di Camerata Picena (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.239.315, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7996)

Autorizzazione al comune di Montecarotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1965, il comune di Montecarotto (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.007.375, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7997)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1965, registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1965, registro n. 29, foglio n. 132, è stato dichiarato irricevibile per tardività il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dall'avvocato Eduardo Surace avverso le delibere 1° luglio e 11 agosto 1961 rispettivamente della Giunta municipale e del Consiglio comunale di Gioia Tauro nonchè avverso il provvedimento 8 settembre 1961 della Giunta provinciale amministrativa di Reggio Calabria, relative alla sclassificazione di piazza Crispi e di parte della via omonima per costruirvi una scuola materna.

(7724)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° agosto 1965, registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 1965, registro n. 29 Lavori pubblici, foglio n. 210, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 21 settembre 1959 dal sig. Villella Paolo avverso il decreto ministeriale 30 settembre 1958, n. 3630, con il quale è stata revocata la concessione del sussidio dello Stato per la ricostruzione di un fabbricato distrutto dal terremoto in comune di Martirano (Catanzaro).

(7765)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Meccanica razionale » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Palermo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Palermo è vacante la cattedra di « Meccanica razionale », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(8145)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Rettifiche apportate a precedenti decreti di ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 5 settembre 1965
registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1965
registro n. 74 Esercito, foglio n. 63

I seguenti decreti relativi a concessioni di ricompense al valor militare sono rettificati come qui di seguito indicato:

Decreto luogotenenziale 6 aprile 1946, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1946, registro n. 5 Guerra, foglio n. 246 - B. U. 1946, dispensa 15, pagina 1925:

Arcidiacono Giuseppe, di Placido e di Marino Teresa, da Vibio Valentia (Catanzaro), caporal maggiore 76ª compagnia artieri. Il nome viene così rettificato: Peppino. Inoltre il luogo di nascita è: San Pietro di Caridà.

Decreto 15 aprile 1947, registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1947, registro n. 11 Esercito, foglio n. 90 - B. U. 1947, dispensa 18, pagina 1708:

Bonino Eugenio, fu Bartolomeo e di Coletti Paola, da Riva di Pinerolo, caporal maggiore Battaglione Sciatori « Moncenisio ». Il cognome viene così rettificato: Bunino.

Regio decreto 20 luglio 1943, registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 1943, registro 30 Guerra, foglio n. 260 - B. U. 1945, dispensa 17, pagina 1540:

Sertor Enrico, di Pietro e di Casagrande Lucia, nato a Sottocollo (Udine) il 22 novembre 1911, soldato 53° fanteria, viene rettificato in: Sartor Enrichetto, nato a Revine Lago (Treviso) il 22 novembre 1911.

(7854)

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato « ex batteria di Monte Croson » sito in comune di Verona.

Con decreto interministeriale n. 337 del 16 settembre 1965, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico — ramo Difesa-Esercito, al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato « ex batteria di Monte Croson », riportato in catasto nel comune di Verona - frazione di Quinto — Sezione N., foglio V, mappali nn. 354, 355, 363 e 364 e della superficie di Ha. 1.45.00.

(7769)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 8.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentate per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1062 Mod. 241 D.P. — Data: 23 marzo 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del tesoro di Napoli — Intestazione: Riccio Stefano fu Pasquale, presidente del Consiglio di amministrazione degli Educandati femminili di Napoli — Titoli del Debito pubblico: al portatore 3 — Capitale L. 5.200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 66 Mod. 241 D.P. — Data: 25 febbraio 1965 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Genova — Intestazione: Fava Rinaldo, nato a Quinto al Mare il 30 dicembre 1919 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Capitale L. 26.400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 30 Mod. 241 D.P. — Data: 8 marzo 1965 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Bari — Intestazione: dott. Tortora Francesco, nato a Terlizzi il 19 settembre 1925 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Capitale L. 10.100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 81 Mod. 241 D.P. — Data: 4 giugno 1965 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Alessandria — Intestazione: Amisano Enrico, nato in Alessandria il 2 dicembre 1922 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 6.900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 228 Mod. 241 D.P. — Data: 9 settembre 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Grosseto — Intestazione: Signorini Giuseppe, nato a Massa Marittima il 5 ottobre 1896 e residente in Follonica — Titoli del Debito pubblico: al portatore 3 — Capitale L. 4000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 16 ottobre 1965

(7799) *Il direttore generale*: GAGLIARDO

Quarta estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 1° gennaio 1971

Si rende noto che il giorno 20 novembre 1965, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito, n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la quarta estrazione per l'assegnazione di un premio di L. 10.000.000 di quattro di L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle diciannove serie (dalla 1ª/1971 alla 19ª/1971) dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° gennaio 1971, emessi in base alla legge 27 giugno 1961, n. 543 ed al decreto ministeriale 12 dicembre 1961.

Le operazioni preliminari di contazione e ricognizione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuare a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 19 dello stesso mese di novembre, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

Roma, addì 14 ottobre 1965

(7719) *Il direttore generale*: GAGLIARDO

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 luglio 1965, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1965, registro n. 24, foglio n. 152, viene respinto il ricorso straordinario proposto dall'ufficiale capo delle Direzioni provinciali del tesoro sig. Grignetti Armando avverso il provvedimento di collocamento a riposo disposto, nei suoi confronti, dal Ministro per il tesoro.

(7803)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 29 agosto 1965, registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 1965 (registro n. 25 Tesoro, foglio n. 54), è stato respinto, in quanto non presentato nei termini di legge, il ricorso proposto dal signor Vitullo Giuseppe avverso il provvedimento del 15 novembre 1963 adottato dal Ministro per il tesoro, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 968, in materia di danni di guerra.

(8049)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 21 luglio 1965, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre successivo, registro n. 24 Tesoro, foglio n. 154 è stato respinto perchè infondato il ricorso straordinario proposto in data 27 febbraio 1963 dal sig. Fortuna Giovanni, avverso il provvedimento del Ministero del tesoro n. 625996/107583 del 12 febbraio 1963, confermativo di quello della Direzione provinciale del tesoro di Perugia, col quale è stato elevato nei confronti del ricorrente un addebito di L. 84.408 per somme in più pagate dal 1° luglio 1956 al 12 gennaio 1959.

(7763)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti addì 14 dicembre 1964, registro n. 34 Tesoro, foglio n. 85, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 30 novembre 1961, dalla signora Alice Tagliaferro in Cosmo, nata a Trieste il 1° maggio 1901, avverso il provvedimento di indennizzo concesso per beni perduti nella zona B dell'ex Territorio libero di Trieste viene dichiarato inammissibile.

(7764)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 206

Corso dei cambi del 27 ottobre 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,85	624,80	624,80	624,80	624,815	624,85	624,80	624,84	624,85	624,80
$ Can.	581,33	581,25	581,50	581,40	580,50	581,20	581,25	581,12	581,20	581 —
Fr. Sv.	144,61	144,65	144,65	144,615	144,60	144,66	144,62	144,65	144,66	144,63
Kr. D.	90,66	90,66	90,63	90,61	90,55	90,75	90,61	90,65	90,65	90,65
Kr. N.	87,48	87,47	87,49	87,47	87,50	87,47	87,48	87,45	87,47	87,46
Kr. Sv.	120,77	120,73	120,75	120,76	120,70	120,77	120,7450	120,78	120,77	120,78
Fol.	173,47	173,52	173,56	173,56	173,50	173,50	173,55	173,50	173,50	173,50
Fr. B.	12,57	12,579	12,5760	12,578	12,5775	12,57	12,58	12,58	12,58	12,575
Franco francese	127,42	127,44	127,46	127,44	127,40	127,42	127,43	127,42	127,42	127,45
Lst.	1751,40	1751,40	1751,30	1751,375	1751,375	1751,40	1751,25	1751,40	1751,40	1751,40
Dm. occ.	156,24	156,25	156,23	156,215	156,15	156,27	156,2150	156,27	156,27	156,23
Scell. Austr.	24,19	24,185	24,195	24,1935	24,15	24,19	24,1940	24,18	24,19	24,195
Escudo Port.	21,87	21,86	21,80	21,87	21,75	21,87	21,8650	21,87	21,87	21,87

Media dei titoli del 27 ottobre 1965

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	102,75
Redimibile 3,50 % 1934	100,225
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,175
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,35
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,025
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,125
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,175
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,525
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	101 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,325
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1974)	101 —
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,50

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 ottobre 1965

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,80
1 Dollaro canadese	581,325
1 Franco svizzero	144,617
1 Corona danese	90,61
1 Corona norvegese	87,475
1 Corona svedese	120,752
1 Fiorino olandese	173,555
1 Franco belga	12,579
1 Franco francese	127,435
1 Lira sterlina	1751,312
1 Marco germanico	156,215
1 Scellino austriaco	24,194
1 Escudo Port.	21,867

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE V-*B*

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di settembre 1965

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di settembre 1965 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 30 settembre 1965				
		Incassi (milioni di lire)			Pagamenti (milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1964				6.792		
Gestione di bilancio						
Entrate tributarie	competenza	3.963.806				
	residui	257.574				
	Totale		4.221.380			
Entrate extra-tributarie	competenza	170.523				
	residui	90.410				
	Totale		260.938			
Entrate tributarie ed extra-tributarie e spese correnti	competenza	4.134.334			3.394.729	
	residui	347.984			740.237	
	Totale			4.482.318		4.134.966
Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	113.365				
	residui	1.424				
	Totale			114.789		
Accensione di prestiti	competenza	570 050				
	residui	11.251				
	Totale			581.301		
Spese in conto capitale	competenza				684.841	
	residui				344.994	
	Totale					1.029.835
Rimborso di prestiti	competenza				201.930	
	residui				16.208	
	Totale					218.138
Gestione di Tesoreria						
In conto debiti di Tesoreria:						
Debito fluttuante		3.440.420			3.641.497	
Conti correnti		15.354 039			14.955 519	
Incassi da regolare		1.843 553			1 829 559	
Altre gestioni		6.720.812			6.205.053	
	Totale			27.358.821		26.721.628
In conto crediti di Tesoreria:						
Crediti per operazioni di portafoglio		157.098			162 561	
Pagamenti da regolare		159 359			179 955	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		849 202			987 808	
Altri crediti		12.290.418			12.554.534	
	Totale			13 456 077		13.884.858
	Totale complessivo			46.000.101		45.989.425
Fondo di cassa al 30 settembre 1965						10 676
	Totale a pareggio			46.000.101		46.000.101

SITUAZIONE DEL TESORO

		Al 30 settembre 1965 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa			10.676	
Crediti di Tesoreria				
Crediti per operazioni di portafoglio		8.472		
Pagamenti da regolare		183 763		
Pagamenti da rimborsare sui conti correnti rispettivi		488.139		
Altri crediti		1.480.168		
	Totale crediti		2.160.542	
	In complesso			2.171.218
Debiti di Tesoreria				
Debito fluttuante		4.185 038		
Conti correnti		1.478.719		
Incassi da regolare		109 635		
Altre gestioni		752.913		
	Totale debiti			6.526.305
Situazione del Tesoro (passività)				4.355 087
Circolazione di Stato (metallica) al 30 settembre 1965		124.212		

L'ispettore generale: P. CARBONE

Il direttore generale del Tesoro: G. STAMMATI

(8142)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

SITUAZIONE AL 30 SETTEMBRE 1965

ATTIVO

Voce		Importo
Oro in cassa	L.	1.000.000.000.000 —
Cassa	»	17.416.888.352 —
Portafoglio su piazze italiane	»	667.398.126.985 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»	270.642.554 —
Anticipazioni	»	295.817.280.457 —
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione	»	10.200.000.000 —
Disponibilità in divisa all'estero	»	64.723.527.168 —
Ufficio Italiano dei Cambi - Conto corrente	»	2.147.479.006.230 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»	298.125.236.298 —
Immobili per gli uffici	»	1 —
Debitori diversi	»	193.354.538.145 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»	380.000.000.000 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»	708.069.912.280 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»	15.772.103.321 —
Spese	»	57.114.585.202 —
	L.	5.855.741.846.993 —
Depositi in titoli e valori diversi	»	5.089.059.325.341 —
	L.	10.944.801.172.334 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	235.155.608 —
TOTALE GENERALE	L.	10.945.036.327.942 —

PASSIVO

Voce		Parziali		Importo
Circolazione			L.	3.747.506.295.000 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca			»	26.825.764.181 —
Depositi in conto corrente liberi			»	67.824.835.358 —
Conti correnti vincolati			»	1.629.476.045.478 —
Creditori diversi			»	316.188.423.057 —
Rendite del corrente esercizio			»	57.675.652.879 —
			L.	5.845.497.015.953 —
Capitale sociale	L.	300.000.000 —		
Fondo di riserva ordinario	»	6.527.499.989 —		
Fondo di riserva straordinario	»	3.417.331.051 —		10.244.831.040 —
			L.	5.855.741.846.993 —
Depositanti			»	5.089.059.325.341 —
			L.	10.944.801.172.334 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi			»	235.155.608 —
TOTALE GENERALE			L.	10.945.036.327.942 —

(8141) *Il Governatore*: CARLI *Il Ragioniere Generale*: FALSINI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca di Nola, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Nola (Napoli), in liquidazione coatta.

Nella riunione dell'11 ottobre 1965 tenutasi dal Comitato di sorveglianza della Banca di Nola, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Nola (Napoli) in liquidazione coatta l'avv. Giovanni Sarappa è stato nominato presidente del Comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma ottavo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(8129)

PREFETTURA DI GORIZIA

Ripristino di cognomi nella forma originaria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda del sig. Miseri Branco prodotta, tramite il sig. Marcosig Alfredo, giusta atto di procura speciale datato 29 agosto 1964 del Consolato generale d'Italia in Buenos Ayres, intesa ad ottenere la restituzione nella forma originaria, del proprio cognome, già ridotto in forma italiana con decreto prefettizio datato 9 dicembre 1931, n. 50/440, e precisamente da « Miseri » a « Mizerit »;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 per l'esecuzione del decreto anzidetto;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nelle norme citate;

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, n. 8300.11;

Decreta:

Il cognome del sig. Miseri Branco, nato a Gorizia il 23 marzo 1925, attualmente residente a Pasaje Pio Rodriguez n. 5389 (Argentina) è restituito a tutti gli effetti nella forma originaria di « Mizerit ».

Il presente decreto a cura dell'autorità comunale di Gorizia sarà notificato all'interessato ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 29 settembre 1965

(7588) *Il prefetto*: PRINCIVALLE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda del sig. Volchi Fioretto intesa ad ottenere la restituzione nella forma originaria del proprio cognome, già ridotto in forma italiana con decreto prefettizio datato 25 novembre 1932, n. 16217/I, e precisamente da « Volchi » a « Volk »;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del decreto anzidetto;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nelle norme citate;

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, n. 8300.11;

Decreta:

Il cognome del sig. Volchi Fioretto, nato a Gorizia il giorno 11 giugno 1923 e residente a Gorizia, via Lunga n. 69, è restituito, a tutti gli effetti, nella forma originaria di « Volk ».

Con la presente determinazione viene restituito nella forma originaria anche il cognome della moglie Gava Luigia in Volchi, nata a Gorizia il 2 luglio 1922.

Il presente decreto a cura dell'autorità comunale di Gorizia sarà notificato all'interessato ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 4 ottobre 1965

(7589) *Il prefetto*: PRINCIVALLE

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per titoli ed esame per la nomina a posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione elementare

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 12 ottobre 1956, n. 1213, sul riordinamento dell'Ispettorato centrale per l'istruzione elementare;

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Veduta l'ordinanza ministeriale in data 2 maggio 1958, con la quale sono stabiliti i programmi di esame e le modalità per l'espletamento dei concorsi ad ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione elementare di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 3 della legge 12 ottobre 1956, n. 1213, e dell'art. 276, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduta l'ordinanza in data 1° febbraio 1963, con la quale sono stati modificati detti programmi;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per la nomina a posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione elementare:

A) concorso per titoli per il conferimento di tre posti di ispettore centrale di 2ª classe (coeff. 580);

B) concorso per titoli e per esame per il conferimento di sei posti di ispettore centrale di 2ª classe (coeff. 580).

Art. 2.

Possono partecipare al concorso per titoli di cui alla lettera *A*) del precedente art. 1 gli ispettori scolastici i quali abbiano almeno tre anni di anzianità nella qualifica alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; al concorso per titoli e per esami di cui alla lettera *B*) gli ispettori scolastici con qualsiasi anzianità e i direttori didattici i quali abbiano, alla predetta data, almeno sei anni di anzianità di servizio di ruolo nella qualifica.

I posti del concorso di cui alla lettera *A*) andranno in aumento all'aliquota dei posti del concorso di cui alla lettera *B*) e viceversa, in mancanza di aspiranti aventi titoli al conferimento dei posti medesimi.

E' richiesto in ogni caso il possesso di una laurea.

Art. 3.

Per l'ammissione ai concorsi gli aspiranti debbono - per il tramite del Provveditorato agli studi alle cui dipendenze prestano servizio - produrre domanda, redatta su carta da bollo da L. 400, al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 3ª.

Le domande, firmate dagli aspiranti, debbono pervenire ai Provveditorati agli studi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati che intendono partecipare ad entrambi i concorsi debbono presentare domande separate.

Art. 4.

Nelle domande gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il titolo di studio (laurea) di cui sono in possesso;

c) la qualifica rivestita e la sede di servizio;

d) di non essere sottoposti a procedimento di dispensa dal servizio per i motivi indicati negli articoli 71 e 129 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli im-

piegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nè a procedimento disciplinare o penale.

Nelle domande dovrà essere indicato il domicilio dell'aspirante, il quale è tenuto a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio stesso.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alle domande dovrà essere vistata dal competente provveditore agli studi.

Art. 5.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea o copia di esso autenticata da notaio o nei modi previsti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, con dichiarazione del relativo voto rilasciata dalla competente Facoltà universitaria, qualora esso non risulti dal diploma;

2) copia integrale dello stato di servizio civile rilasciata dalla Direzione generale dell'istruzione elementare in data non anteriore a quella del decreto con il quale viene indetto il concorso, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo decennio;

3) le eventuali pubblicazioni, in cinque esemplari per ogni pubblicazione, con allegato elenco, in duplice copia, delle stesse. Possono essere oggetto di valutazione soltanto i lavori pubblicati;

4) ogni altro documento che il candidato ritenga utile agli effetti della valutazione dei titoli.

Alla domanda l'aspirante dovrà, altresì, allegare un « curriculum » sull'attività e carriera didattica, sulla operosità scientifica, in cinque esemplari.

Le domande e i relativi documenti, dovranno essere trasmessi al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 3ª, dai competenti provveditori agli studi entro quindici giorni, dal termine di cui al secondo comma del precedente art. 3.

Art. 6.

Non saranno ammessi ai concorsi coloro che faranno pervenire le domande e i documenti prescritti dopo il termine stabilito, nè saranno accettate, dopo detto termine, pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro documento.

La data di presentazione delle domande, dei documenti e delle pubblicazioni sarà accertata dal bollo di arrivo ai Provveditorati agli studi.

Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni presentati presso altre Amministrazioni o altri Uffici del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 7.

Per ciascuno dei due concorsi ad ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione elementare di cui all'art. 1 del presente decreto, la Commissione giudicatrice - da nominarsi a norma dell'art. 5 della legge 12 ottobre 1956, n. 1213 - stabilirà nella sua prima adunanza i criteri per la valutazione dei titoli, con determinazione dei relativi coefficienti da fissare in apposite tabelle. Per il concorso per titoli, la Commissione giudicatrice stabilirà, altresì, il minimo del punteggio costituente titolo per l'assunzione.

Nella formulazione delle tabelle di valutazione dei titoli le Commissioni terranno particolarmente conto, per entrambi i concorsi:

a) dell'operosità scientifica (punteggio del diploma di laurea); pubblicazioni; titoli di studio e di cultura;

b) dell'attività e carriera didattica ed amministrativa (anzianità del servizio; qualità del servizio; incarichi speciali);

c) di ogni altro titolo, non compreso nelle lettere precedenti, che possa concorrere a dare una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione professionale, nonchè delle attitudini alle funzioni ispettive cui aspira.

Le Commissioni terranno, altresì, conto ai fini di eventuali detrazioni, delle punizioni disciplinari formalmente inflitte.

Nel concorso per titoli e per esami la Commissione procederà alla valutazione dei titoli prima dello svolgimento delle prove di esame, alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 10 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 8.

Gli esami di concorso per titoli e per esami di cui alla lettera *B*) del precedente art. 1, constano di due prove scritte, di una prova orale e di una prova pratica.

A) le prove scritte consistono:

1) nello svolgimento di un tema di pedagogia nel quale il concorrente dovrà dimostrare la capacità d'interpretare, con personale criterio, i problemi educativi del nostro tempo in relazione ai movimenti culturali, alle vicende storiche e politiche ed alle strutture sociali;

2) nello svolgimento di un tema di legislazione scolastica rivolto ad accertare l'attitudine del concorrente alla interpretazione giuridica delle norme sull'istruzione obbligatoria, con particolare riguardo a quella elementare ed alle opere integrative di questa.

Ai concorrenti sono assegnate 8 ore per ciascuna prova scritta. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 8/10 nelle prove scritte e non meno di 7/10 in ciascuna di esse;

B) la prova orale verte:

1) sulla genesi e sullo svolgimento del pensiero pedagogico e delle istituzioni educative dell'età moderna e contemporanea in relazione ai movimenti culturali e agli avvenimenti storico-politici ed alle strutture sociali;

2) sulla presentazione dei fondamenti e delle manifestazioni di una corrente pedagogica dell'età moderna o contemporanea, a scelta del candidato, attraverso la diretta conoscenza delle opere più significative;

3) sulla conoscenza degli orientamenti educativi contemporanei e dell'ordinamento dell'istruzione obbligatoria nei principali Stati europei;

4) sulla illustrazione dei programmi didattici vigenti, delle ricerche fatte e delle esperienze acquisite dal candidato nel campo dell'educazione del fanciullo e dell'adulto, dei servizi sociali e dei sussidi didattici;

5) su un gruppo di almeuno tre problemi didattici indicati dal candidato, oltre quelli inerenti al libro per il fanciullo e a tutti gli altri strumenti atti ad allargare le sue conoscenze;

6) sull'esame storico-giuridico della legislazione sull'istruzione obbligatoria con particolare riguardo a quella elementare ed alle opere integrative di questa anche in rapporto al diritto pubblico e amministrativo;

7) sulla discussione delle prove scritte diretta ad accertare l'impostazione personale degli argomenti da parte del candidato. La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 8/10;

C) la prova pratica consiste nella relazione orale, nella stessa giornata, sulla visita di una scuola, o di una istituzione, o di un ufficio di circolo didattico o di circoscrizione scolastica prescelti dalla Commissione esaminatrice.

La visita durerà al massimo tre ore e ad essa assisteranno, ai fini della vigilanza, almeno due membri della Commissione giudicatrice.

La prova pratica non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 8/10.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali e della prova pratica indicate nelle lettere *A*), *B*) e *C*) si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le date in cui si svolgeranno le prove scritte del concorso saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove scritte ed orali e la prova pratica del concorso avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà data inoltre comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e dei locali in cui dette prove saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte ed orali e la prova pratica i candidati dovranno essere muniti del libretto ferroviario personale o di altro documento di riconoscimento.

Art. 9.

La graduatoria generale di merito del concorso di cui alla lettera *A*) dell'art. 1 del presente decreto sarà formata secondo l'ordine derivante dalla somma dei coefficienti numerici attribuiti dalla Commissione esaminatrice ai titoli posseduti dai candidati. In detta graduatoria non saranno compresi i candidati che non abbiano riportato il punteggio minimo indicato nel precedente art. 7.

La graduatoria generale di merito del concorso di cui alla lettera *B*) dello stesso art. 1 sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati dai candidati nella votazione complessiva, costituita dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli, della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto riportato nella prova orale e di quello ottenuto nella prova pratica.

Saranno dichiarati vincitori dei concorsi i primi graduati in numero corrispondente a quello dei posti messi a concorso.

I candidati collocati nelle graduatorie dopo l'ultimo dei vincitori subentreranno nella nomina ai vincitori rinunciatari o dichiarati decaduti dalla nomina stessa, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del citato testo unico.

Art. 10.

I concorrenti che siano stati compresi nelle graduatorie di merito dei concorsi e che possano far valere titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito, devono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi Divisione 3ª - entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma di seguito indicata:

1) ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, su carta da bollo da L. 400, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, su carta da bollo da L. 400, le dichiarazioni integrative e le notificazioni previste dalla circolare n. 5000, in data 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore del l'Esercito, n. 27200/OM in data 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina, n. 202860/OD in data 8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400, rilasciata dal prefetto della Provincia nel sui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente;

2) mutilati ed invalidi:

a) i mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello «69» rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, numero 1298, e gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

d) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dall'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza, attestante, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il numero d'iscrizione nel ruolo e la categoria professionale;

3) orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) gli orfani dei caduti per servizio presenteranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

4) figli di mutilati e di invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

c) i figli dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ed i figli degli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni od infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico dovranno presentare il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

5) madri, vedove non rimaritate e sorelle di caduti: le madri, le vedove non rimaritate, e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicate alle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

6) profughi:

a) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 400 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto luogotenenziale 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

c) i connazionali rimpatriati dall'Egitto, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle autorità consolari su carta da bollo da L. 400;

d) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal Ministero degli affari esteri;

7) decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra: i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

8) perseguitati politici e razziali: coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta bollata da L. 400 rilasciato dalla competente comunità israelitica;

9) coniugati: i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza. I capi famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra. Lo stato di famiglia dovrà essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 11.

Le graduatorie di merito e quelle dei vincitori dei concorsi saranno approvate con decreti ministeriali, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

I concorrenti collocati utilmente nelle graduatorie generali di merito e dichiarati vincitori o che subentreranno nella nomina ai vincitori rinunciatari o dichiarati decaduti dalla nomina stessa dovranno presentare o far pervenire al Ministero (Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - *Divisione 2ª) entro il termine perentorio* di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) copia integrale dello stato di servizio civile rilasciata — a norma delle vigenti leggi sul bollo e con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 — dalla Direzione generale dell'istruzione elementare, in data non anteriore ad un mese da quella della lettera di invito alla presentazione del documento;

B) certificato medico rilasciato, su carta da bollo da L. 400, da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale i concorsi si riferiscono.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dello attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un Istituto o un Laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che la imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficio sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Il certificato in parola dovrà essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori dei concorsi, per accertare la loro idoneità fisica all'impiego per il quale hanno concorso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1965

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *settembre* 1965
Registro n. 71, *foglio n.* 141

(7562)

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli per la nomina, nella 3ª categoria (operai comuni, coefficiente 151) della pianta organica degli operai dell'Amministrazione civile dell'interno, a quattro posti di aiuto operaio conduttore di macchine utensili automatiche e semiautomatiche, indetto con decreto ministeriale 27 febbraio 1965.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1965, con cui è stato indetto un concorso pubblico per titoli per la nomina, nella categoria 3ª (operai comuni, coefficiente 151) della pianta organica degli operai dell'Amministrazione civile dell'interno, a quattro posti di aiuto operaio conduttore di macchine utensili automatiche e semiautomatiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso, di cui alle premesse, è composta dai signori:

Presidente:

Pizzari dott. Massimiliano, prefetto, capo del servizio elettorale del Ministero.

Componenti:

La Rosa dott. Corrado, vice prefetto in servizio al Ministero;

Menna dott. Giuseppe, direttore di sezione in servizio al Ministero;

Lobefalo dott. Attilio Alfonso, direttore di sezione in servizio al Ministero;

Zirilli dott. Mario, direttore di sezione in servizio al Ministero.

Il consigliere di 2ª classe dott. Paolo Salvatore, in servizio al Ministero, è incaricato di disimpegnare le funzioni di segretario.

Al presidente, ai componenti ed al segretario della Commissione suddetta saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione..

Roma, addì 1° settembre 1965

p. *Il Ministro*
Il direttore generale: GIURA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *ottobre* 1965
Registro n. 31 *Interno, foglio n.* 386

(7714)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico per esami a cinquecento posti di allievo vigile del fuoco permanente bandito con decreto ministeriale 2 gennaio 1962 e pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » della Repubblica n. 170 del 7 luglio 1962.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si avvisa che la graduatoria dei candidati vincitori ed idonei per ciascuna delle specialità di mestiere del concorso pubblico per esami a cinquecento posti di allievo vigile del fuoco permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, bandito con decreto ministeriale 2 gennaio 1962, è stata pubblicata a pagina 700 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno n. 6 del 1°-30 giugno 1965.

(7949)

MINISTERO DELLA SANITA

Diario delle prove scritte del concorso per esami a sette posti di vice ragioniere in prova nella carriera di concetto dei ragionieri del Ministero della sanità.

Le prove scritte del concorso per esami a sette posti di vice ragioniere in prova nella carriera di concetto dei ragionieri del Ministero della sanità, avranno luogo in Roma, nei giorni 7 e 8 gennaio 1966 presso il Palazzo degli esami, sito in via Gerolamo Induno n. 4, con inizio alle ore 8,30.

(8130)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CUNEO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1805 in data 27 aprile 1965, con il quale si dichiarano i vincitori delle condotte mediche vacanti al 30 novembre 1963;

Viste le preferenze espresse per le sedi messe a concorso dai concorrenti dichiarati idonei secondo l'ordine della graduatoria;

Viste le rinunce intervenute per la 2ª condotta medica comunale di Racconigi;

Vista l'accettazione per la condotta medica predetta pervenuta da parte del dottor Manlio Agliardi;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Manlio Agliardi, nato a Castel Bolognese (Ravenna) il 4 marzo 1925, è dichiarato vincitore della seconda condotta medica comunale di Racconigi.

Il presente decreto verrà pubblicato a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Scaduto il termine di otto giorni, previsto per la pubblicazione all'albo pretorio del comune di Racconigi, il sindaco del predetto Comune provvederà subito per la nomina.

Cuneo, addì 14 ottobre 1965

Il medico provinciale: LABOMBARDA

(7803)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.